

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 14 luglio 2021 — LD / ALB FILS KLINIKEN GmbH

(Causa C-427/21)

(2021/C 452/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: LD

Resistente: ALB FILS KLINIKEN GmbH

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/104/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, si applichi quando, come indicato dall'articolo 4, paragrafo 3, del Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (contratto collettivo del pubblico impiego; in prosieguo: il «TVöD»), le mansioni di un lavoratore siano trasferite presso un terzo e tale lavoratore, mantenendo il rapporto di lavoro con il suo precedente datore di lavoro, deve, su richiesta di quest'ultimo, fornire stabilmente a un terzo le prestazioni lavorative dovute in base al suo contratto di lavoro ed è al riguardo soggetto al diritto del terzo di impartire istruzioni tecniche e organizzative.
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se sia compatibile con la finalità di tutela della direttiva 2008/104/CE il fatto che, come avviene ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, punto 2b, dell'Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (legge relativa alla messa a disposizione di manodopera; in prosieguo: l'«AÜG»), il distacco di personale previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del TVöD sia escluso dall'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di tutela della messa a disposizione di manodopera, di modo che tali disposizioni di tutela non sono applicabili ai casi di distacco di personale.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).

Ricorso proposto il 15 luglio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-432/21)

(2021/C 452/05)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, G. Gattinara, D. Milanowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti:

- ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d), dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾, nonché dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, lettere a), b) e d), e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽²⁾, in quanto ha introdotto nel sistema nazionale disposizioni in base alle quali la gestione delle foreste basata sulle buone pratiche non viola alcuna disposizione riguardante la conservazione della natura ai sensi della direttiva «uccelli» e della direttiva «habitat»;